

**D.P.R. 2 novembre 2009, n. 0306/Pres. (1).**

**Regolamento per la determinazione del sostegno del figlio minore ai sensi dell'*articolo 9-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11* (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) (2).**

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 11 novembre 2009, n. 45.

(2) Ai sensi del punto 1, *Delib.G.R. 15 aprile 2010, n. 678* è stato aggiornato, per l'anno 2010, il valore dell'indicatore ISEE di riferimento per l'applicazione del regolamento approvato dal presente decreto.

---

Il Presidente

Vista la *legge regionale 7 luglio 2006, n. 11*, recante "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità" e, successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 9-bis della menzionata *legge regionale n. 11/2006* ed in particolare il comma 1 laddove la Regione, al fine di assicurare la tutela, la cura, la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione da parte del genitore obbligato delle somme destinate al mantenimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria;

Visto, altresì, il comma 4 del medesimo articolo 9-bis della menzionata *legge regionale n. 11/2006*, che dispone che con regolamento regionale siano stabilite:

- a) le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione;
- b) la misura, la decorrenza e la durata della prestazione;
- c) le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione;
- d) le modalità di riparto agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni dei finanziamenti necessari;

Vista la *Delib.G.R. 24 aprile 2009, n. 901* con la quale è stata approvata in via preliminare la bozza di "Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'*articolo 9-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11* (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)";

Visto l'estratto del processo verbale n. 30 del 14 settembre 2009, del Consiglio delle autonomie locali, il quale, ai sensi dell'*articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006*.

n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia) esprime parere favorevole con le seguenti proposte di modifica:

a) articolo 6, comma 1: prevedere che la domanda di concessione del contributo venga presentata dal soggetto richiedente non al Comune di residenza, ma direttamente all'ente gestore per il tramite dei Servizi sociali dei Comuni, al fine di dare unitarietà alla procedura in capo all'ente gestore e avere come unico parametro di riferimento per il criterio cronologico il protocollo dei Servizi sociali;

b) articolo 8, comma 1: premesso che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può assumere tecnicamente forme diverse da quella suggerita si chiede di considerare l'opportunità di eliminare il modello contenuto nell'allegato A al regolamento ovvero di ritenerlo non vincolante al fine di evitare che costituisca un inutile appesantimento;

c) articolo 9, comma 1: introdurre una disposizione in merito alla competenza ad erogare il beneficio in relazione alla fattispecie in cui il soggetto beneficiario, cambiando residenza all'interno della Regione, ricada nell'area di competenza di un diverso Ambito, prevedendo che l'Ente gestore che ha concesso il beneficio continui ad erogarlo fino al termine dell'annualità prevista, con subentro del nuovo Ente solamente alla fine di questo periodo, previa comunicazione della data di scadenza;

Ritenuto di recepire le suddette proposte con le seguenti modalità:

proposta a) recepita come richiesto;

proposta b) recepita la proposta di eliminare il modello allegato;

proposta c) recepita, ma valutato opportuno inserirla nel testo dell'articolo 7;

Visto il verbale della seduta del 22 settembre della Consulta regionale per le famiglie, la quale, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 11/2006, ha espresso parere favorevole;

Vista la nota prot. n. 62/TS/AM/09 del 23 settembre 2009 con la quale l'Ufficio del tutore pubblico dei minori ha espresso il parere favorevole ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d), della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifiche e integrazioni, nonché proposto alcune modifiche, che si ritiene di recepire;

Vista la nota del Segretario generale del Consiglio regionale prot. n. 2-6/0007329/P del 21 ottobre 2009, con la quale si comunica che la III Commissione permanente nella seduta del 20 ottobre 2009 ha espresso favorevole;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Su conforme Delib.G.R. 29 ottobre 2009, n. 2424 con la quale è stato approvato in via definitiva il "Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'articolo 9-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)";

Decreta

---

1. È emanato il "Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'articolo 9-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)" nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

---

Allegato

**Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'articolo 9-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)**

Articolo 1

*Finalità.*

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 4, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), i criteri di riparto, le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione, la misura, la decorrenza e la durata della prestazione da destinare al sostegno del genitore affidatario del figlio o dei figli minori nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore o dei minori nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria, nonché le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione.

---

Articolo 2

Destinatari.

1. Ai sensi dell'*articolo 9-bis, comma 4, lettera d), della legge regionale n. 11/2006* i destinatari dei finanziamenti sono gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui all'*articolo 18, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6* (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) di seguito denominati Enti gestori.

---

### Articolo 3 Criteri di riparto ed erogazione.

1. Le risorse di cui al presente regolamento sono ripartite sulla base della popolazione minorile residente nel territorio di competenza dell'Ente gestore.
  2. I dati di cui al comma 1 sono desunti dall'ultima elaborazione annuale disponibile effettuata dal Sistema informativo dei servizi sociali regionale (SISS) di cui all'*articolo 25 della legge regionale n. 6/2006*.
  3. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite agli Enti gestori annualmente entro il 31 maggio in un'unica soluzione.
  4. Gli Enti gestori restituiscono, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Direzione centrale competente, le risorse risultate eccedenti dall'esercizio finanziario precedente.
  5. In sede di prima applicazione le risorse di cui al comma 1 sono trasferite agli Enti gestori entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 

### Articolo 4 Soggetti richiedenti e requisiti.

1. Può avere accesso al beneficio di cui al presente regolamento il genitore, residente nel territorio regionale, al quale è stato affidato dall'autorità giudiziaria il figlio o i figli minori e che non riceve dal genitore obbligato le somme destinate al mantenimento del figlio o dei figli minori.
2. Costituisce presupposto per l'accesso al beneficio l'esperimento infruttuoso di procedure esecutive nei confronti del genitore obbligato, nonché l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento.
3. Ai fini della concessione del beneficio, il soggetto richiedente deve risultare in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui al *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109* (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'*articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*) non superiore a ventimila euro annui.

4. Il limite economico di cui al comma 3 è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di gennaio di ciascun anno.

---

#### Articolo 5 Misura e durata del beneficio.

1. Il finanziamento regionale consiste in una prestazione monetaria di importo pari al 75% della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio o dei figli minori e, comunque, non oltre un importo massimo di trecento euro mensili per figlio minore.
  2. La prestazione viene concessa per un periodo di un anno rinnovabile.
  3. Qualora il genitore obbligato ottemperi parzialmente alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria, l'Ente gestore mantiene il beneficio, nei limiti temporali di cui al comma 2, nella percentuale pari al 75% della differenza tra quanto corrisposto dal genitore obbligato e quanto stabilito dall'autorità giudiziaria.
- 

#### Articolo 6 Domanda di concessione del beneficio.

1. Ai fini dell'ottenimento del beneficio il soggetto richiedente presenta domanda all'Ente gestore di pertinenza, per il tramite del Servizio sociale dei Comuni.
  2. Alla domanda è allegata:
    - a) copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'affido del figlio o dei figli minori;
    - b) copia di uno dei seguenti atti da cui risulti l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive: verbale dell'ufficiale giudiziario o copia del provvedimento giudiziale o copia di altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato;
    - c) copia della querela presentata per l'omesso versamento;
    - d) certificazione ISEE.
-

Articolo 7  
Modalità di concessione ed erogazione del beneficio.

1. L'istruttoria delle domande viene svolta dall'Ente gestore secondo l'ordine cronologico di presentazione.
  2. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
  3. Le richieste non soddisfatte per mancanza di disponibilità finanziaria restano valide e il beneficio è concesso secondo l'ordine cronologico di presentazione a seguito della disponibilità di ulteriori risorse ripartite dalla Regione. Il soggetto richiedente, in attesa dell'eventuale ammissione al beneficio di cui all'articolo 5, è, comunque, tenuto a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 8.
  4. Il beneficio viene erogato dall'Ente gestore a decorrere dal primo giorno del mese successivo al provvedimento di concessione del beneficio stesso.
  5. Il beneficio è erogato mensilmente secondo modalità stabilite dall'Ente gestore.
  6. Qualora il beneficiario trasferisca la propria residenza in altro Comune del territorio regionale, il beneficio continua ad essere erogato dall'Ente gestore che lo ha concesso fino al termine dell'annualità originariamente prevista, con subentro del nuovo Ente gestore solamente al termine di tale periodo previa comunicazione della data di scadenza da parte dell'Ente gestore che ha concesso il beneficio.
- 

Articolo 8  
Obblighi del beneficiario.

1. Il soggetto beneficiario del contributo presenta ogni anno, almeno entro trenta giorni prima della scadenza del termine dell'annualità, all'Ente gestore dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, contenente la dichiarazione che non si è verificata la perdita dei requisiti di cui all'articolo 4.
  2. Il soggetto beneficiario presenta, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, anche la certificazione ISEE aggiornata all'anno di riferimento.
  3. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di comunicare all'Ente gestore entro trenta giorni l'eventuale perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 4 ivi compreso l'eventuale adempimento parziale da parte del genitore obbligato.
-

Articolo 9  
Perdita dei requisiti e del beneficio.

1. Il genitore affidatario perde i requisiti per accedere e mantenere il beneficio in caso di:
    - a) trasferimento della residenza fuori dal territorio regionale;
    - b) superamento della soglia di reddito ISEE di cui all'articolo 4, commi 3 e 4;
    - c) attribuzione da parte dell'autorità giudiziaria dell'affidamento del figlio o dei figli minori all'altro genitore o ad altro soggetto individuato dall'autorità giudiziaria;
    - d) adempimento da parte del genitore obbligato e corresponsione delle somme destinate al mantenimento del figlio o dei figli minori.
  2. Nei casi di cui al comma 1 il soggetto beneficiario perde il beneficio ed è tenuto alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni. Decorso tale termine si applica *l'articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7* (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
  3. Nel caso di adempimento parziale da parte del genitore obbligato, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme erogate in proporzione a quanto percepito dal genitore obbligato, entro trenta giorni dal parziale adempimento e mantiene il beneficio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3. Decorso il termine di trenta giorni si applica *l'articolo 49, comma 5, della legge regionale n. 7/2000* e il soggetto beneficiario perde l'intero beneficio.
- 

Articolo 10  
Accertamento e controllo.

1. L'Ente gestore provvede, anche attraverso verifiche a campione, agli accertamenti in merito alla veridicità della documentazione presentata ai sensi degli articoli 6 e 8 dal soggetto richiedente.
- 

Articolo 11  
Rendicontazione.

1. Gli Enti gestori, destinatari dei finanziamenti, rendicontano ai sensi dell'*articolo 42 della legge regionale n. 7/2000* nei termini stabiliti nel decreto di concessione.
-

Articolo 12

Rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

---

Articolo 13

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

---